

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art 36, comma 2 lett a) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm.i., del servizio assicurativo RCT "*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi, Rco*" per il periodo di un triennio a decorrere dalla sottoscrizione del relativo contratto/ polizza assicurativa.

Affidamento di lavori, servizi, forniture al di sotto di € 40.000,00.

CIG: Z8E3B86F01

In osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza, la presente viene pubblicata sul sito web istituzionale del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, all'indirizzo: <https://www.conservatoriocosenza.it>, Sezione "*Albo On line*" e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di Gara e contratti*", sotto/sezione "*Atti relative a procedure 2023*"

**

Su proposta del Direttore Amministrativo del Conservatorio Statale di Musica "*Stanislao Giacomantonio*" di Cosenza, il quale ha rilevato che la precedente procedura di gara indetta - giusta Determina a contrarre - registrata al Prot. Istituzionale n° 6536/2023, pubblicata come per legge nell' "*Albo on line*" e nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – sezione "*Bandi di gara e contratti*" – sotto/sezione "*Atti relative ai procedimenti 2023*" per l'affidamento diretto del servizio assicurativo "*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCO), Danni al patrimonio (all risk property), Tutela e assistenza legale, Altre perdite pecuniarie*" è andata deserta; contingenza per cui evidenzia l'immediata ed insopprimibile necessità di avviare nuova procedura di gara volta all'affidamento del servizio emarginato in oggetto.

IL PRESIDENTE

PRESO ATTO di quanto sopra proposto dal Direttore amministrativo;

RAVVISATA la necessità di imprimere continuità al servizio assicurativo;

VISTA la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

VISTO il D.P.R. 28/2/2003, n. 132 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12/1999 n. 508;

VISTO lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza approvato dal CdA nella seduta del 14/02/2004, approvato con Decreto Dirigenziale MIUR n. 46 del 15/03/2004 e modificato dal CdA nella seduta del 13/07/2007;

VISTO il Regolamento di Contabilità e Finanza approvato dal Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio ex art. 14, comma 2, lettera c), del D.P.R. 28/2/2003 n. 132;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, c.32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";



VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 1, comma 583 della Legge 160 del 27.12.2019, che prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti comprensivi e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

VISTE le note registrate al Prot. Istituzionale n° **5418/2023** del **12/05/2023** e n° **5519/2023** del **15/05/2023** con cui si è provveduto a consultare, sin dall'avvio del procedimento di gara, il mercato delle convenzioni attivate da Consip Spa, nonché il portale Mepa per verificare se il servizio da acquisire risultasse disponibile nei succitati strumenti di acquisto;

EVIDENZIATO che anche alla data del 20.06.2023, è stata effettuata ulteriore ricerca registrata al Prot. Istituzionale n° **7164/2023**, anch'essa senza esito positivo;

ATTESO che, ad oggi, non sussistono convenzioni Consip aventi ad oggetto, nel loro complesso, i servizi da acquisire, né risulta la possibilità di acquisire il servizio in oggetto tramite Mepa

RICHIAMATO l'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il quale prevede che *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;

ATTESO che per l'acquisizione del servizio di cui sopra è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico, in qualità di appaltatore, per darne compiutamente attuazione;

CONSIDERATA la durata contrattuale pari a 3 anni, fatta salva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni e modalità fino ad un massimo di mesi 2 (giorni 60), nelle more dell'individuazione del nuovo contraente;

RITENUTO congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, stante anche l'esito infruttuoso della prima procedura avviata;

DATO ATTO che il Conservatorio si riserva la facoltà di non aggiudicare l'appalto ed eventualmente procedere a nuova procedura nel caso in cui non vi siano preventivi ritenuti idonei al soddisfacimento delle esigenze del Conservatorio;

DATO ATTO che l'Istituto si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta congrua e rispondente ai requisiti richiesti;

CONSIDERATO che il legislatore europeo ha inteso dare maggiore impulso all'utilizzo di criteri di aggiudicazione non basati soltanto sull'elemento prezzo che, di regola, è accompagnato da altri elementi di valutazione che attengono alla qualità del servizio/prodotto offerto;

CONSIDERATO che tale criterio è stata elevato dalla Direttiva Appalti, quale “concetto primario”;

EVIDENZIATO, pertanto, che il contraente dovrà essere scelto in base all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n°50/2016;



TENUTO CONTO che in tutte le ipotesi di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, si evidenzia la necessità di assicurare che la valutazione delle offerte sia il più possibile ancorata a criteri e parametri predeterminati, univoci ed obiettivi, nel rispetto del principio di *par condicio* tra le imprese concorrenti e di imparzialità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che è intenzione del Conservatorio di Musica di Cosenza rendere ricostruibile l'*iter* logico seguito nell'attribuzione del punteggio, ove ciò non avvenga attraverso specifiche esternazioni sul contenuto degli elementi valutativi dell'offerta, mediante analitica indicazione dei criteri o dei sub criteri che concorrono ad integrare e chiarire la valenza del punteggio, manifestando le ragioni dell'apprezzamento espresso con valutazione numerica;

VISTO l'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.56 del 19 aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017,

RITENUTO di confermare la Dott.ssa Beatrice Bellucci, Direttore Amministrativo presso il Conservatorio Statale di Musica di Cosenza, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 31, comma 1, del D.Lgs.50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all'incarico in questione;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla relativa normativa;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*") e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 ("*Misure urgenti in materia di sicurezza*"), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;

TENUTO CONTO che verranno inserite nel contratto stipulato con l'aggiudicatario specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; - l'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; - la segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e l'azione per il risarcimento danni oltre la denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

CONSIDERATO che nei rapporti con la Pubblica Amministrazione il vincolo negoziale si perfeziona con la stipulazione del contratto nella forma scritta *ad substantiam*, in cui vengono precisati i termini e le condizioni del rapporto contrattuale;

TENUTO CONTO, altresì, che il Legislatore ha previsto la possibilità che, per determinate condizioni espressamente individuate, in mancanza della formale sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante incarichi l'aggiudicatario dell'appalto dell'esecuzione anticipata;



RICHIAMATO l'articolo 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che l'esecuzione, del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata nei termini di cui al comma 8;

RITENUTA l'applicabilità dell'art. 31 comma 8 Dlgs n. 50/2016 così come modificato dall'art. 8 del Decreto Legge n. 76/2020 conv. in L. 120/2020;

STABILITO di riservarsi la facoltà di chiedere alla compagnia aggiudicataria l'emissione della relativa polizza, anche in pendenza di aggiudicazione provvisoria, stante l'esigenza di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

RAVVISATA, dunque, l'insopprimibile necessità di evitare periodi di scopertura a danno dell'ente, per come previsto dall'art. 32, comma 8 Codice dei contratti e ss.mm.ii;

STABILITO di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di stipulazione del contratto di Polizza Assicurativa e presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M.n°55/2013, e di dichiarazione di assunzione obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;


PRESO ATTO dell'importanza di prevedere, secondo il principio di buona fede contrattuale, che vengano previste forme di collaborazione per lo scambio costante di informazioni relative ai singoli sinistri finalizzato ad una gestione uniforme dei sinistri;

TENUTO CONTO che secondo le Linee Guida Anac, le stazioni appaltanti sono tenute a conoscere i propri rischi sia sulla base degli elementi: natura dell'attività, contesto normativo, misure adottate, adeguata valutazione di quali rischi effettivamente trasferire al mercato assicurativo ecc., sia attraverso una gestione in proprio delle informazioni sul numero dei sinistri (avvenuti, aperti, chiusi, ecc.), sull'importo degli stessi (liquidato o riservato), sui tempi di liquidazione, contenzioso, ecc. che, consentendo di avere piena contezza anche della sinistrosità pregressa, può contribuire ad una più corretta predisposizione dei bandi di gara, ad una più precisa determinazione del prezzo a base d'asta, ad un maggiore controllo sull'operatività del fornitore;

ATTESO che la normativa eurounitaria (in particolare la direttiva 2014/24/UE) e quella nazionale di recepimento (l'art. 51 del CCP) esprimono *favor* verso la suddivisione in lotti, funzionali o prestazionali, degli appalti pubblici, soprattutto nell'ottica di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI) al mercato delle commesse pubbliche. (paragrafo "considerando" n. 78 della direttiva 2014/24/UE e dal "considerando" 87 della direttiva 2014/25/UE);

CONSIDERATO che tali indicazioni sono state recepite, in sede di trasposizione delle predette direttive eurounitarie, dal legislatore nazionale, confluendo nel testo dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 che, nella sua prima parte, stabilisce quanto segue: "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g), in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture";

RICHIAMATA la giurisprudenza amministrativa che ha escluso che il principio della suddivisione in lotti possa considerarsi assoluto e inderogabile, riconoscendo alla committenza pubblica la



possibilità di optare per un assetto alternativo mediante una scelta garantita da ampia discrezionalità, ancorché adeguatamente motivata (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. III, n. 8440/2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4669/2014);

EVIDENZATO che la suddivisione in lotti rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza sotto il profilo della massima partecipazione alle gare, è altrettanto indubbio che tale principio non costituisca precetto inviolabile, che possa comprimere eccessivamente la discrezionalità amministrativa di cui godono le stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara in funzione degli interessi sottesi alla domanda pubblica, assumendo, piuttosto, la natura di principio generale adattabile alle peculiarità del caso di specie (Cons. Stato, Sez. III, n. 1076/2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 123/2018);

CONSIDERATO che la mancata suddivisione in lotti è qui giustificata dalle seguenti ragioni: mancata convenienza economica, in quanto il lotto unico permette una maggiore efficienza e gestione del rapporto contrattuale con un unico interlocutore, tenendo conto che la frammentazione del rapporto contrattuale con più contraenti comporterebbe per il Conservatorio di Cosenza, un significativo dispendio di risorse sia in termini temporali che umani (non avendo l'Istituto, peraltro, personale sufficiente a gestire, contestualmente, la complessità di più rapporti di tal guisa);


CONSIDERATO che la mancata suddivisione in lotti è qui ulteriormente giustificata dalle seguenti ragioni: definizione di parametri uniformi, riduzione della documentazione di gara da presentare, nonché la predisposizione di una lettera di invito che reca criteri omogenei di valutazione dell'offerta per i diversi rischi che si intende assicurare;

CONSIDERATA la necessità di garantire prioritariamente e tempestivamente la copertura assicurativa denominata “RTC Infortuni, Responsabilità civile verso terzi, RCO”, rinviando ad altro momento, ove ancora ritenuta conveniente, l'indizione di separata procedura di gara per il servizio di tutela assicurativa del patrimonio del Conservatorio e altri servizi annessi”;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento ha provveduto alla registrazione telematica dell'intervento in oggetto presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, acquisendo i C.I.G. per il singolo lotto: **CIG: Z8E3B86F01**, come di seguito specificato: **LOTTO 1: Polizza Infortuni, Responsabilità civile verso terzi (RCO);**

CONSIDERATO che la **polizza "infortuni"** deve tenere indenne gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento del danno (capitale, interessi, perdite), per inabilità temporanea, invalidità permanente, morte, nel caso in cui tali eventi siano conseguenza diretta ed esclusiva di altro evento (l'infortunio) identificabile necessariamente come: fortuito (non prevedibile e inevitabile), violento ed esterno (non rinvenibile all'interno dell'organismo):

CONSIDERATO che la **polizza c.d. "R.C.T." "assicurazione di responsabilità civile verso terzi"** deve tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni (capitale, interessi, perdite) cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e per come meglio sarà dettagliato nel capitolato di assicurazione e che la **polizza c.d. "R.C.O." "assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro"** deve essere preordinata a tenere indenne l'assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), nei limiti del massimale previsto, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge;



CONSIDERATO, quindi, che la **polizza “RCT”** comprende sia danni a persone (danni fisici, lesioni o infortuni), che a cose (guasti o distruzione di oggetti di proprietà di terzi);

CONSIDERATO che la copertura assicurativa – è a titolo oneroso ed è rivolta a tutti gli allievi iscritti, anche in programma di mobilità studentesca Erasmus+ sia in entrata che in uscita, includendo anche quanti – sebbene non iscritti – risultino impegnati nel “coro voci bianche”;

TENUTO CONTO che in omaggio agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n., 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nella atto ad esso equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare e delle eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità, nonché del requisito della rotazione (Linee guida n. 4, paragr. 4.3.1.).

CONSIDERATO CHE in base al paragrafo 4.3.1. delle Linee Guida n. 4, **le stazioni appaltanti possono ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.**

CONSIDERATO che nei confronti dell'attuale affidatario del servizio non può trovare applicazione il principio della rotazione degli affidamenti e/o inviti, così come previsto dalle Linee Guida Anac n. 4, tenuto conto che tale operatore economico è subentrato, in costanza dell'esecuzione del contratto assicurativo, in luogo dell'originario aggiudicatario intervenendo altresì, anche al fine di garantire la copertura assicurativa nelle more dell'espletamento della presente procedura;

ATTESA l'impossibilità di ravvisare nella situazione de quo, un'ipotesi di " reinvito" del contraente uscente, posto che quest'ultimo si è trovato, per sopravvenuta cessazione dei rapporti di collaborazione tra l'originario aggiudicatario e la Compagnia Assicurativa Madre, a dovere subentrare nella gestione del servizio assicurativa;


RAVVISATA, altresì, la necessità di approvare sin da ora, quale parti sostanziali e integranti della presente determina a contrarre, la lettera di invito e i successivi documenti di gara, anche al fine di imprimere giusta tempestività alla presente procedura di gara.

RITENUTO legittimo e opportuno di conseguenza, individuare gli Operatore a cui inoltrare la lettera di invito attraverso selezione già svolta da altra Pubblica Amministrazione, comprese Scuole, Università, Istituzioni Afam ecc., giusta ricerca effettuata su rete internet e/o giusti contatti utili, anche attraverso le vie informali, nonché in favore di operatori economici che, seppur tardivamente rispetto alla procedura avviata con precedente la Determina a contrarre (registrata al Prot. n. 6536/2023), hanno manifestato interesse a partecipare alla gara *de qua*, anche nella forma di beneficiari di affidamento diretto della copertura assicurativa nelle more dell'espletamento della nuova gara, stante impossibilità di procedere alla proroga;

RISCONTRATO come congruo un premio annuo di max € 5,20 ad unità da assicurare;

CONSIDERATO **che al 13.06.2023 il numero di studenti ammonta ad 887 unità (come disamina interna registrata al Prot. Istituzionale n. 6903/2023 del 13/06/2023) ed il numero di partecipanti al “coro voci bianchi” risulta di cinquanta unità;**

CONSIDERATO che a) l'oggetto del contratto, individuato per singolo lotto, è l'affidamento dei servizi assicurativi relativi a “*Infortuni, Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di*



lavoro (RC)” per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del relativo contratto, prorogabile per un massimo di giorni sessanta (60), nel rispetto delle disposizioni fondamentali contenute nei capitoli di polizza e relativi allegati; - b) la forma del contratto è quella della polizza assicurativa; - c) i contratti assicurativi, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. sono stipulati con scrittura privata; - d) le clausole essenziali sono quelle contenute nei capitoli di polizza e negli atti di gara; e) la modalità di scelta del contraente è mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo; - f) che ai sensi dell’art. 32 del Dlgs n.50/2016, non si applica il termine dilatorio di *stand still di 35 giorni* per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che secondo le Linee Guida Anac per l’affidamento dei servizi assicurativi, le stazioni appaltanti devono rendere noto al momento della pubblicazione dei documenti di gara una serie di elementi relativi alle caratteristiche del rischio da assicurare che prescindono dalla sinistrosità passata;

EVIDENZIATO che si tratta di informazioni relative alla natura dell’assicurato, alle attività istituzionalmente svolte, al contesto normativo di riferimento, alle misure adottate per prevenire gli eventi da assicurare o per ridurre l’impatto economico;

DECRETA

Per le motivazioni di fatto e diritto sopra illustrate e qui integralmente richiamate

di avviare per una durata triennale, fatta salva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni e modalità fino ad un massimo di mesi 2 (giorni 60), nelle more dell’individuazione del nuovo contraente, la procedura volta all’affidamento del servizio di copertura assicurativa relativa ad Infortuni, Responsabilità civile verso terzi e RCO, in favore di studenti iscritti, anche in programma di mobilità studentesca Erasmus+ sia in entrata che in uscita, ed alle unità esterne impegnate nel “*coro voci bianche*”, per le attività espletate all’interno delle sedi Istituzionali, nonché in altra sede ed in itinere.


Di precisare che ad esito di disamina interna, ad oggi, non risultano sinistrosità precedenti di cui dovere fare riferimento per procedere ad una quanto più precisa predisposizione dei documenti di gara.

Di impegnarsi ad allacciare, in omaggio al principio di buona fede, forme di collaborazione per lo scambio costante di informazioni relative ad eventuali sinistri, finalizzato ad una gestione uniforme degli stessi.

Di suddividere l’oggetto dell’appalto in unico lotto, considerato che il lotto unico permette una maggiore efficienza e gestione del rapporto contrattuale con un unico interlocutore.

Di individuare l’Operatore a cui inoltrare la lettera di invito attraverso selezione già svolta da altra Pubblica Amministrazione, comprese Scuole, Università, Istituzioni Afam ecc., giusta ricerca effettuata su rete internet e/o giusti contatti utili, anche attraverso le vie informali, nonché in favore di operatori economici che, seppur tardivamente rispetto alla procedura avviata con precedente la Determina a contrarre (registrata al Prot. n. 6536/2023), hanno manifestato interesse a partecipare alla gara de qua, anche nella forma di affidamento diretto della copertura nelle more dell’espletamento della nuova gara, stante impossibilità di procedere alla proroga.

Di specificare, al fine di favorire l’esatto inquadramento del rischio da assicurare come prescritto dalle Linee Guida Anac in materia, che: il Conservatorio di Musica di Cosenza è dotato di un



ordinamento analogo a quello universitario, con la possibilità di rilasciare titoli di studio equivalenti; fra l'altro, dispone di una propria orchestra, promuove e organizza attività artistiche e/o di produzione artistica (come a titolo esemplificativo e non limitativo, conferenze artistiche e/o musicali, master – class, seminari, coro di voci bianche, eventi e/o manifestazioni aperte al pubblico) anche fuori sede; peraltro, l'attività accademica quivi svolta copre più indirizzi: a titolo meramente riassuntivo e non limitativo: esecutivo (canto o strumenti), compositivo, della musica classica, del jazz, della musica elettronica, della didattica della musica.

Di specificare, altresì, al fine di favorire l'esatto inquadramento del rischio da assicurare, che la classe studentesca partecipa a percorsi formativi e/o di studio in regime di Erasmus+ (in uscita) e che è ammessa la permanenza presso gli immobili del Conservatorio di studenti in regime di Erasmus+ (in entrata).

Di specificare, ancora, al fine di favorire l'esatto inquadramento del rischio da assicurare, che l'attività istituzionale di didattica, di produzione artistica e Ricerca, in ogni caso propria dell'ente si svolge in più stabili ubicati nella città di Cosenza, e che l'attività di Produzione e Ricerca si svolge anche fuori città, fuori provincia e fuori regione.

Di definire i criteri per la selezione degli operatori economici in: assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; possesso dei requisiti minimi di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016: 1) Idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare l'abilitazione all'esecuzione del servizio de quo e con il possesso dell'autorizzazione IVASS o del Ministero dell'Industria o dell'Autorità competente dello Stato appartenente all'UE all'esercizio dei rami assicurativi oggetto di gara; 2) Capacità economico - finanziaria con un fatturato globale minimo nell'annualità precedente non inferiore ad € 10.000,00; 3) Capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata dall'aver garantito il servizio de quo per almeno n. 2 anni consecutivi a favore di Istituzioni AFAM, Istituti scolastici, Università statali.

Di utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 con la ripartizione p.30 per prezzo e 70 p. per gli altri criteri.

Di procedere mediante valutazione comparativa della documentazione che verrà inviata, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi generali per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti ex art. 30 Dlgs 50/2016.

Di approvare l'allegata lettera di invito e relativi allegati di gara in cui risultano espliciti criteri e/o condizioni aggiuntive e/o ulteriori per consentire un'offerta informata da parte dell'operatore economico.

Di rendere ricostruibile l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio in fase di disamina mediante, a titolo esemplificativo e non limitativo, indicazione dei criteri utilizzati.


Che è disposta l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del relativo contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice dei contratti, nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120.

Di stimare l'importo a base d'asta in € 5,20 annui per soggetto assicurato senza applicazione IVA, essendo le operazioni di assicurazione esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10, n. 2, DPR n. 633/72: la spesa annua presunta prevista pari ad € 4.872,40, (calcolata tenendo conto che, ad oggi, l'ammontare degli studenti è pari a 887 studenti, cui si aggiungono cinquanta unità componenti il coro voci bianche), graverà sull'U.P.B. 1.1.3 Cap. 121 BP 2023, e per importo simile nei BP 2024 e 2025.



- Di stabilire che il servizio sarà aggiudicato – previa verifica dei requisiti statuiti all'operatore economico che avrà presentato la migliore offerta sulla base del rapporto qualità – prezzo (rispettivamente 70 p. e 30 p.).
 - - Di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, precisando che ulteriori dettagli sulla procedura saranno fissati nella lettera d'invito.
 - Di disporre che il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica, acclarata l'esecuzione della prestazione a regola d'arte in ossequio ai disposti della Parte II Titolo V D.Lgs. 50/2016 e alle prescrizioni contrattuali e appurata la regolarità dell'operatore con l'acquisizione in via telematica del DURC. 4.
 - che l'accordo sarà formalizzato con accordo *inter partes*, ossia attraverso stipulazione di contratto/polizza assicurativa, tenuto conto del positivo esito delle verifiche di rito intraprese ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 delle Linee Guida Anac n.4, al termine della disamina da parte della Commissione Giudicatrice e delle Offerte della documentazione amministrativa e delle proposte di natura tecnico – economica presentate.
 - che il servizio dovrà essere qualitativamente ineccepibile e tempestivo, in ossequio ai dettami della lettera d'invito, con ausilio e assistenza eventualmente domandati in esecuzione del rapporto.
 - Che è vietato l'avvalimento ex art. 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto ex art. 105 D.Lgs. 50/2016 per la presente procedura.
 - Che l'operatore istante, pena l'esclusione, non dovrà trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.
 - Che la presente determinazione è conforme ai principi di carattere generale dell'ordinamento e ai regolamenti adottati dall'Istituto.
 - Che l'Istituto si riserva di procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, ove ricorrano ragioni di interesse pubblico o di merito amministrativo.
 - Che la disponibilità finanziaria sull'U.P.B. 1.1.3 cap. 121 "Premi di Assicurazione" del Bilancio 2023 e quale indirizzo generale per la predisposizione dei BP 2024 e 2025.
 - Che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento dalla sottoscrizione dell'accordo, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.
 - Che è autorizzata la pubblicazione come per legge.
 - Che il trattamento dati personali avverrà in conformità alla normativa vigente;
 - Che il RUP della Procedura è il Direttore amministrativo dott.ssa Beatrice Bellucci.
 - Di rinviare al Dlgs 50/2016 per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara.
- Cosenza, lì 27.06.2023
Dott.ssa Beatrice Bellucci
Responsabile Unico del procedimento

Il Presidente
Ing. Carmelo Gallo



**CONSERVATORIO DI MUSICA
STANISLAO GIACOMANTONIO**
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI